

Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Legge

di applicazione del concordato del 12 novembre 2010 sulle prestazioni di sicurezza effettuate da privati

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 5 giugno 2012 n. 6647 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 27 marzo 2013 n. 6647R della Commissione della legislazione,

decreta:

Art. 1 Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente ed emana le norme di attuazione del concordato; esso può fissare ulteriori condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 2 Le autorità giudiziarie e amministrative informano l'autorità competente riguardo alle circostanze rilevanti per l'applicazione del concordato e delle disposizioni di esecuzione; esse comunicano le decisioni di condanna per crimini o delitti.

Art. 3 Per la verifica dell'adempimento delle condizioni di rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente può richiedere a chi domanda l'autorizzazione i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere, in particolare, nel caso in cui la persona risieda o abbia risieduto all'estero.

Art. 4 Il personale avventizio, impiegato per la sorveglianza di manifestazioni occasionali, deve essere notificato alla polizia cantonale almeno 15 giorni prima da parte degli organizzatori e non può essere reclutato tramite notifiche on-line.

Art. 5 ¹Chiunque può ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agente di sicurezza se

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di soggiorno o di residenza da almeno due anni;
- b) ha l'esercizio dei diritti civili;
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per esercitare l'attività di agente di sicurezza privato;
- d) il suo casellario giudiziale non riporta alcuna condanna per crimini o delitti;
- e) sembra, sulla base dei suoi precedenti e del suo comportamento, avere le qualità richieste per esercitare questa attività.

Condizioni di
rilascio
dell'autorizzazio
ne

²Chiunque è autorizzato a dirigere un'impresa di sicurezza o una succursale se

- a) è di nazionalità svizzera, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio, o titolare di un'autorizzazione di residenza;
- b) adempie alle condizioni enunciate al capoverso 1 lettere b-e;
- c) ha seguito e terminato con successo la formazione teorica di base per dirigere un'impresa di sicurezza.

³Un'impresa di sicurezza o una sua succursale riceve un'autorizzazione d'esercizio se

- a) dispone di un'assicurazione per la responsabilità civile la cui copertura ammonta ad almeno tre milioni di franchi;
- b) garantisce che i propri agenti di sicurezza sono correttamente formati a svolgere i compiti che vengono loro affidati e beneficiano regolarmente di una formazione continua;

L'autorizzazione a svolgere l'attività di agente di sicurezza privato deve essere accompagnata dalla specificazione dell'agenzia per cui si opera (in caso di cambiamento dell'agenzia deve essere rinnovata).

Art. 6 ¹Gli agenti di sicurezza privati che hanno seguito una formazione specifica possono perquisire:

- a) persone arrestate in flagranza di reato;
- b) persone che si presentano ai controlli d'ingresso di impianti sportivi, locali o altri luoghi presidiati a questo scopo dagli agenti.

²La formazione specifica è impartita dalla Polizia cantonale o da istruttori da essa abilitati.

³Le perquisizioni, volte in particolare all'accertamento del porto abusivo di armi, munizioni ed altri oggetti pericolosi, sono eseguite su tutto il corpo, comprese le parti intime, da persone dello stesso sesso della persona perquisita, nel rispetto del principio della proporzionalità.

Art. 7 ¹Contro le decisioni adottate sulla base del concordato e delle disposizioni di attuazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.

²È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

Art. 8 La legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza dell'8 novembre 1976 è abrogata.

Art. 9 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

Bellinzona, 15 aprile 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **M. Foletti**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente legge nel Foglio ufficiale (ris. 18 aprile 2013 n. 66)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

Data della pubblicazione nel F.U.: 23 aprile 2013

Scadenza del termine di referendum: 7 giugno 2013